

N. 3976/2018 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio in data 5.2.2019, nelle persone dei magistrati:

dott. Paola Bozzo Costa	Presidente
dott. Daniela Di Sarno	Giudice rel.
dott. Ottavio Colamartino	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2019, nel procedimento proposto da:

VESTANET, nato in GAMBIA l' /1997, elettivamente domiciliato in SAL. SALVATORE VIALE 5/2 SC. SN 16121 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BALLERINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti, n.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO - Ufficio territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro *pro-tempore*;

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO c/o Tribunale di Genova;

INTERVENIENTE

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sezione di Genova, n. prot. 1730/18, emesso in data 10.11.2017, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

ex artt. 35 D. L.vo 25/08 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e 19 D. L.vo 150/11 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione):

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il richiedente, cittadino del Gambia, ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 25/2008 e 19 D.L.vo 150/2011, avverso la decisione emessa il 10.11.2017 e notificata il 27.2.2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova, richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione e nel decreto conclusivo ed insistendo come in atti.

È intervenuto il Pubblico Ministero, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga respinto.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

All'udienza del 4.12.2018 si è proceduto ad audizione del richiedente con l'ausilio di un interprete, comprendendo egli poco la lingua italiana.

All'esito, il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire in camera di consiglio.

Il richiedente ha dichiarato di essere cittadino del Gambia. Vive a Sindabu. Ha raccontato che, alla morte del padre, lo zio aveva deciso che lui e sua madre dovessero lasciare la casa dove viveva la famiglia. I figli dello zio appoggiavano il padre. C'era stato un litigio più serio, durante il quale il richiedente era stato ferito alla fronte dallo zio, con un ferro. A quel punto, nel 2012 (15 anni), il richiedente aveva deciso di andare via e si era trasferito a Serekunda, dove era rimasto fino al 2014. Per due volte era andato di nascosto a trovare

sua madre al villaggio, ma lo zio lo aveva scoperto ed era andato a cercarlo a Serekunda, perché non voleva che entrasse più in casa. Avvertito da sua madre, si era nascosto ed era riuscito ad evitare di incontrare lo zio. Aveva però deciso di lasciare il Gambia, lasciando allo zio l'eredità di suo padre. Era andato prima in Senegal e poi, dopo varie tappe era arrivato in Libia e si era trattenuto lì per quasi un anno. Era stato catturato e messo in prigione dai libici ed aveva dovuto pagare per essere liberato, dopo di che si era imbarcato per l'Italia. Ha dichiarato di non poter tornare nel suo Paese per timore di suo zio, che fin da bambino lo aveva minacciato, dicendogli che avrebbe fatto la fine di suo padre. Sua madre gli aveva raccontato infatti che suo padre era morto avvelenato, ad opera dello zio.

Status di rifugiato

I fatti esposti dal ricorrente non risultano integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale. Nel racconto di non si fa riferimento a tale genere di persecuzione, ma solo ad una situazione familiare estremamente conflittuale.

Anche qualora veritieri, pertanto, i fatti narrati non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D. L.vo 251/2007. Non sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento di tale domanda.

Protezione sussidiaria

Il racconto fornito dal richiedente appare nel complesso credibile, in quanto preciso e verosimile in ordine alle liti familiari in corso per il possesso dei beni lasciati in eredità dal padre, liti che avevano portato ad episodi di minaccia e, da ultimo, anche di violenza, nei confronti di , tanto da indurlo, ancora minorenni, a lasciare la casa familiare ed il suo villaggio e a trasferirsi a Serekunda. Non si ravvisa alcun contrasto con le informazioni raccolte dalle fonti relativamente al suo Paese di origine.

Non si ravvisa tuttavia la concreta sussistenza dei rischi di cui all'art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/07. Gli episodi di violenza e minaccia raccontati risalgono al 2012. Dopo di essi, il richiedente è vissuto a Serekunda, senza particolari problemi, per due anni, salvo per il fatto che due volte era tornato nel suo villaggio. Anche in tali occasioni, tuttavia, non aveva ricevuto alcuna diretta minaccia dallo zio, né dai suoi cugini, uno dei quali, vivendo

a Sererkunda, avrebbe potuto, volendo, rintracciarlo facilmente per minacciarlo ancora o fargli del male, anche tramite altre persone del villaggio che vivevano nella stessa città.

1 non è riuscito inoltre a giustificare adeguatamente l'attualità del rischio, che appare fondato su una sua mera presunzione, dopo tanti anni trascorsi dalla sua partenza.

In relazione alla lett. c) dell'art. 14 cit., esaminando la situazione del Paese, si può certamente dire che costituisce fatto notorio, confermato anche dall'ultimo Rapporto di Amnesty International 2015/2016, che il Presidente del Gambia Yahya Jammeh abbia instaurato, per oltre 20 anni, un vero e proprio clima di terrore, con sistematica repressione violenta del dissenso politico: "Il tentato colpo di Stato di dicembre 2014 è stato seguito da alcuni arresti e da ulteriori violazioni dei diritti umani. Le autorità hanno continuato a reprimere il dissenso ed hanno dimostrato mancanza di volontà nel cooperare con le Nazioni Unite e i meccanismi regionali sui diritti umani o nel conformarsi alle loro raccomandazioni. Ad Aprile, il Gambia ha respinto 78 delle 171 raccomandazioni che erano state formulate durante l'UPR delle Nazioni Unite, comprese quelle riguardanti l'eliminazione delle restrizioni alla libertà d'espressione, la ratifica della Convenzione internazionale contro la sparizione forzata e l'abolizione della pena di morte (...) A gennaio, decine di amici e parenti di persone accusate di coinvolgimento nel tentato colpo di Stato del 2014 sono state detenute in *incommunicado*. Le autorità si sono rifiutate di riconoscere la loro detenzione o di fornire informazioni riguardanti il luogo della loro detenzione. Tra le persone detenute c'erano donne, anziani ed un bambino. Sono stati rilasciati a luglio, dopo sei mesi di detenzione, senza che fossero formulate accuse nei loro confronti, in violazione della costituzione del Gambia. Alcuni detenuti sono stati torturati presso il quartier generale dell'agenzia d'intelligence nazionale, subendo tra l'altro percosse, scosse elettriche, waterboarding (annegamento simulato) o l'isolamento all'interno di buchi scavati sottoterra (...) Giornalisti e difensori dei diritti umani sono stati arrestati e detenuti e leggi restrittive hanno continuato a reprimere il diritto alla libertà d'espressione (...)

Di recente, in data 11.5.2016 è stata adottata dal Parlamento Europeo una proposta di risoluzione comune sul Gambia nella quale si fa riferimento, tra l'altro, 1) ad una manifestazione pacifica svoltasi il 14 aprile 2016 a Serekunda, alla periferia della capitale Banjul, in favore di una riforma elettorale ha scatenato reazioni violente da parte delle forze di sicurezza gambiane e ha portato alla detenzione arbitraria dei manifestanti, tra cui numerosi membri del Partito democratico unito (UDP); che Solo Sandeng, leader dell'opposizione e membro dell'UDP, è deceduto durante la detenzione, poco dopo essere

stato arrestato in circostanze sospette; 2) al fatto che in Gambia i difensori dei diritti umani e i giornalisti sono vittime di pratiche abusive e di una legislazione repressiva e sono costantemente oggetto di vessazioni e intimidazioni, arresti e detenzioni, sparizioni forzate, oppure sono costretti all'esilio; 3) che in Gambia la tortura e altre forme di maltrattamento sono utilizzate regolarmente; che, secondo quanto riferito, le persone subiscono continuamente brutali torture o altri maltrattamenti, finalizzati a estorcere loro "confessioni" che sono poi utilizzate nei tribunali, come emerso dalla relazione redatta dopo la visita nel 2014 in Gambia del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; 4) che le detenzioni arbitrarie ad opera della NIA e della polizia sono all'ordine del giorno, come nel caso dell'ex vice ministro dell'Agricoltura, Ousman Jammeh, e degli studiosi islamici Sheikh Omar Colley, Imam Ousman Sawaneh e Imam Cherno Gassama, e che le persone sono spesso detenute in assenza di accuse e oltre il limite di 72 ore entro il quale un sospettato deve essere fatto comparire dinanzi a un giudice, in violazione della Costituzione.

In un rapporto del *Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite*² del 19 dicembre 2016 si legge:

“[...] Il 2 dicembre (2016-N.d.R), la Commissione (Commissione Elettorale Indipendente – N.d.R) ha annunciato che le elezioni erano state vinte da Adama Barrow. Lo stesso giorno il presidente [uscente] Jammeh ha tenuto un discorso di sconfitta e ha chiamato Barrow per congratularsi con lui. Il 5 dicembre la Commissione ha rilasciato una dichiarazione di revisione del numero di voti ottenuti da ciascun candidato, dichiarando che gli errori non influenzavano il risultato finale dell'elezione. La Commissione ha anche riferito che i rappresentanti di tutti e tre i candidati avevano accettato i risultati nel corso di un incontro tenutosi presso la sede della Commissione lo stesso giorno. Il 9 dicembre, con lo sconcerto di molti gambiani e della comunità internazionale, il presidente Jammeh ha dichiarato di non accettare il risultato delle elezioni e ha chiesto lo svolgimento di nuove elezioni quando le risorse l'avrebbero permesso. Da allora la tensione politica è stata molto alta in Gambia, con ufficiali della sicurezza in standby sparsi su tutto il territorio ed un forte senso di ansietà da parte della popolazione. [...]”

Al pari di altri giornali nel mondo, *AFP/Libération* annunciava la fine della dittatura di Yahya Jammeh nel Gambia. Salutato da una fanfara militare e acclamato dai suoi sostenitori, l'ex presidente gambiano partiva con un jet privato con a bordo il presidente guineano Alpha Condé alla volta della Guinea Equatoriale dove intendeva vivere in esilio, lanciando pubblicamente un messaggio in cui invitava il nuovo presidente eletto Barrow a rientrare nel Paese per assumere la carica di presidente, Capo di Stato e Capo delle forze

armate. Barrow, infatti, si trovava nel Senegal, dove nella locale ambasciata gambiana era stato insediato quale presidente qualche giorno prima. In una dichiarazione congiunta pubblicata poco dopo la partenza dell'ex presidente, l'ECOWAS, l'Unione Africana e l'ONU annunciavano di garantire i diritti di Jammeh, compreso il rientro nel suo Paese, soddisfatti della sua "buona volontà" per aver risolto pacificamente la crisi. Terminava così pacificamente una crisi politica iniziata nel dicembre del 2016 e si evitava il temuto bagno di sangue.

Il *Dipartimento di Stato Americano* nel riepilogo del Report sui Diritti Umani in Gambia relativo al 2016 scrive, tra l'altro:

"Nel corso di un periodo di crisi politica, il presidente Jammeh ha prima accettato e poi rifiutato i risultati dell'elezione presidenziale del 1 dicembre in cui è stato sconfitto da Adama Barrow, il candidato di una coalizione di partiti di opposizione, in una votazione che gli osservatori internazionali hanno considerata come equa e democratica. Il 9 dicembre, Jammeh ha dichiarato che sarebbe stata svolta una nuova elezione, e durante il mese ha autorizzato tre petizioni presso la Corte Suprema contro i risultati elettorali. Jammeh ha rifiutato di lasciare il potere nonostante le visite da parte del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale e il Sahel (UNOWAS- N.d.R) e di due team di negoziazione di alto livello della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS). Diverse persone che indossavano magliette con lo slogan "Il Gambia ha deciso" sono state arrestate tra il 9 dicembre e la fine dell'anno. I militari hanno occupato la sede della Commissione elettorale indipendente il 13 dicembre. A dicembre Jammeh ha anche rifiutato la richiesta di diversi organismi della società religiosa, professionali, non governativi e civili locali di cedere il potere al presidente Barrow pacificamente eletto."

In un articolo di *UNOWAS e-magazine*⁸ del Marzo 2017, l'OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights-N.d.R) scrive:

"Nel suo discorso del 18 febbraio 2017, durante il giorno della celebrazione del 52° anniversario dell'indipendenza del Gambia a Banjul, il signor Adama Barrow, il nuovo presidente del Gambia, ha dichiarato che durante il suo mandato la promozione e la protezione dei diritti umani saranno al centro della sua politica e delle riforme. "Una Commissione per i Diritti Umani verrà costituita senza ritardi", ha detto il Presidente appena eletto. Si tratta di una conquista storica per i Gambiani dopo due decenni di sofferenze.[...]

Premesso quanto sopra, non si ritiene che il grado di violenza che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga attualmente, nell'area di provenienza del richiedente, un livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona, e pertanto il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D. L.vo 251/2007. Tale situazione non è stata, del resto, nemmeno dedotta da
La domanda deve pertanto rigettarsi, per i motivi sopra esposti.

Protezione umanitaria

Venendo all'esame della domanda subordinata, deve essere preliminarmente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del D.L. n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla GU del 4.10.2018 ed in vigore dal 5.10.2018, in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art. 5 comma 6 T.U.I. ed ha modificato l'art. 32 comma 3 l. 25/08, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale, senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale. In tale contesto normativo si impone il ricorso ai principi generali di cui all'art.11 disp. prel. c.c.. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del D.L. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, riguardando la *fase successiva* all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia già riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in seguito).

Per la giurisprudenza della Corte Suprema, *il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso* (lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata

la disciplina giuridica del fatto generatore; cfr. Cass.civ. sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SS.UU. 2926/67, 2433/00 e 14073/02).

Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda. A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche rispetto alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello *status* di rifugiato, rispetto alle quali, appunto, il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo *status* di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass. SS.UU. 11535/09, Cass. n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cass.civ. sez. I 4455/18).

I "seri motivi" di carattere umanitario (o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano), alla ricorrenza dei quali a norma dell'art.5 comma 6 l. cit. lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009 Cass., sez. un., n. 5059/2017).

Vanno quindi valutate circostanze preesistenti. Più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale, che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il principio generale di irretroattività comporta allora che, nel caso di specie, la nuova legge non possa essere applicata, essendo procedimento relativo a rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.2018.

Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*", che impediscono il rientro del richiedente nel suo Paese di origine, e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, i quali possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Nel caso in esame, l'attuale situazione politico-sociale del Gambia, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015 v. anche Cass. 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

infatti, ha lasciato il Gambia giovanissimo (aveva appena 15 anni) ed è stato lontano diversi anni. Se tornasse, si troverebbe privo di appoggi familiari, in un Paese oggi in fase di riorganizzazione dopo le ultime elezioni, che non appare ancora in grado di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Occorre poi considerare che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E' dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall'Africa subsahariana.

A questo proposito, si osserva che sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di "violenza indiscriminata" derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (v. Rapporto 2016/2017 di Amnesty International). Tali notizie trovano recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia.

Si sottolinea inoltre che [redacted] ha dimostrato di l'intenzione di inserirsi nel nuovo contesto sociale (v. relazione dell'associazione [redacted]), svolgendo un percorso integrativo attraverso la partecipazione a progetti di volontariato e la collaborazione in lavori occasionali con la struttura che lo ospita. Sta studiando con impegno l'italiano e frequenta il corso per prendere la licenza media. Appare ben inserito nella struttura che lo ospita, anche se, dal recente colloquio psicologico (v. relazione psicologica del 30.11.2018), è emerso che [redacted] soffre tuttora di una fragilità psichica ed emotiva, da imputare al suo passato traumatico.

Si ritiene che, allo stato, la situazione del Paese sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale e psicologica del richiedente, partito dal suo Paese ancora minorenne, ed anche alla condotta regolare tenuta dallo stesso in Italia (come detto, non risultano precedenti penali, nè pendenze a suo carico), evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del previgente art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98.

Tuttavia, come già detto, il D.L. 113/18, conv. dalla L. 132/18, ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1 comma 9 ha poi previsto che *“Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8”*.

Deve allora osservarsi in merito che:

- parlando di *“procedimenti in corso”*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), bensì ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *“per motivi umanitari”*, ma recante la dicitura *“casi speciali”* (e tuttavia, pur sempre *“della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”*);

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure - più verosimilmente - ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 D. L.vo 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 D. L.vo 150/2011 (poi abrogato dal D.L. 13/17) menzionava la protezione umanitaria; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U. Imm.. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1 comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1 comma 9 cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si ritiene debbano essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.

Ai fini di cui sopra, gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio.

Spese

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P. Q. M.

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente nato in Gambia l' 1997, C.F.

n. VESTANET CUI e

conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.

- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 D.L. 113/18, del permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", della durata di anni due.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2019.

Il Presidente

Dott. Paola Bozzo Costa

Il Giudice est.

Dott. Daniela Di Sarno